

STATUTO

ART. 1 - Denominazione:

E' costituita un'Associazione non riconosciuta con la denominazione "PonteVia!".

ART. 2 - Sede e Durata:

L'Associazione ha la sua sede in Largo Giuseppe Toniolo, 20-22 -00186 Roma (RM) (C.F. 97732690587). Le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni sono fissate da apposito regolamento. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - Scopo - Oggetto:

L'Associazione non ha finalità di lucro. Essa si propone di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro dei propri soci francofoni ed italofoni. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi come pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine concludendo accordi dì collaborazione che prevedano l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

ART. 4 - Associati e Adesione all'Associazione :

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati persone fisiche e giuridiche. Devono essere francofoni e italofoni. Le persone, fisiche o giuridiche, che intendono aderire all'Associazione devono presentare alla sede dell'Associazione una domanda e versare la quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio direttivo. Gli associati si distinguono in onorari ed ordinari. Sono soci onorari i soci fondatori, i presidenti uscenti e tutti coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, abbiano sostenuto in modo particolare l'esercizio delle attività sociali. Sono ordinari tutti gli altri associati. L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente statuto. Ha diritto di partecipare alle assemblee generali solo se in regola con il pagamento delle quote associative dovute. L'associato, oltre ad essere tenuto all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente statuto, ha comunque l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate dagli organi dell'Associazione, né può compiere

atti incompatibili con l'appartenenza ad essa. L'associato può recedere dall'Associazione.

L'associato può essere espulso nelle ipotesi di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione. L'espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza, dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata.

ART. 5 - Organi dell'Associazione :

Gli organi dell'Associazione sono: - l'assemblea degli associati; - il Presidente del Consiglio Direttivo; - il Consiglio Direttivo;

ART. 6 - Assemblea:

L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati, onorari ed ordinari. L'assemblea è ordinaria e straordinaria; si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere-dovere di convocarla. L'assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga necessario. Qualora la metà dei componenti del consiglio direttivo o la metà degli associati faccia richiesta scritta al Presidente di convocazione dell'assemblea, questi la deve convocare entro sette giorni.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata agli associati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea a mezzo di affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e sul sito internet dell'Associazione, previo idoneo avviso indirizzato ai singoli soci, anche ma non solo, a mezzo di posta elettronica o sms, all'indirizzo e-mail, al numero all'indirizzo. comunicato dall'associato dell'iscrizione. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno, nonché l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto a sette giorni. L'assemblea può deliberare sulle sole questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito dal Segretario che provvede alla redazione del verbale. In caso di impedimento del Presidente, questi viene sostituito da un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Voto, validità e poteri dell'Assemblea :

Hanno diritto al voto in assemblea gli associati che risultano iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; nessun associato può rappresentare più di 10 associati. Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale o per alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, sia di persona che rappresentati per delega e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti di persona o per delega.

L'assemblea generale straordinaria, richiesta, tra l'altro, per le modifiche allo statuto e per lo scioglimento dell'associazione, è convocata ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario o quando sia richiesto, con domanda motivata, sottoscritta da almeno i tre quarti dei soci, ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, sia di persona che rappresentati per delega e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti di persona o per delega. La deliberazione relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei presenti o rappresentati.

L'assemblea generale ha le seguenti attribuzioni: 1) in sede ordinaria: a) determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali, b) elegge il Consiglio Direttivo, c) elegge il Presidente; d) approva il bilancio annuale e i regolamenti, delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

2) in sede straordinaria: delibera in merito ad eventuali modifiche del presente statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

ART. 8 - Il Presidente :

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra gli associati dall'assemblea generale. Egli dura in carica un anno ed è rieleggibile per una durata non superiore a tre mandati annuali consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. In particolare : a) sovrintende all'attività degli organi associativi e li controlla; b) promuove e dirige l'attività di servizi e degli uffici; c) presiede il Consiglio Direttivo, distribuendo all'interno di quest'ultimo eventuali deleghe; d) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale con facoltà di nominare procuratori per singoli atti. In caso di sua assenza o impedimento temporanei le sue funzioni vengono espletate collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle anche ad uno o più dei suoi componenti.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo :

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che è eletto dall'assemblea, e da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea stessa, che ne determina anche il numero; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso, il Presidente dovrà provvedere almeno ad una riunione quadrimestrale. Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del

Presidente.

Il Consiglio Direttivo: a) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'assemblea, perseguendo gli scopi sociali; b) predispone il regolamento interno dell'Associazione c) delibera l'adesione ad Associazioni nazionali; d) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'assemblea; e) predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi; f) nomina nel proprio seno il Vice-Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere.

ART. 10 - Bilanci:

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 maggio di ogni anno. Entro il 30 giugno deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e, successivamente, approvato dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere depositati presso la sede almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di prenderne visione.

ART. 11 - Fondi dell'Associazione:

I fondi dell'Associazione sono costituiti: a) mezzi finanziari derivanti dai contributi e/o quote associative dei singoli associati; b) contributi vari che possono essere erogati da enti pubblici e/o privati italiani e/o stranieri; c) donazioni d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali marginali, senza alcuno scopo di lucro e finalizzate al solo raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento; e) manifestazioni per la raccolta di fondi. Tutte le predette entrate dovranno obbligatoriamente essere portate ad incremento del patrimonio associativo, che costituisce fondo comune dell'associazione. Per tutta la durata dell'associazione il fondo non potrà, in nessun caso, essere divise fra gli associati, neanche in forma indiretta, né gli associati potranno chiederne la divisione e/o pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione. E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra i soci.

ART. 12 - Scioglimento:

In caso di scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea generale straordinaria, l'attivo sociale verrà conferito in un'altra associazione avente analoghi fini sociali e senza fini di lucro.

ART. 13 - Rinvio:

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.".